

Prot. n. ORPUM. 47072 del 1 giugno 2018

ISTRUZIONI OPERATIVE N.23

Ai Produttori interessati

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ad AGEA Coordinamento

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC
2018 – Ulteriori indicazioni.

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Domanda grafica di aiuto precompilata	3
2.1	Fascicolo aziendale	3
2.1.1	Precompilazione massiva.....	4
2.1.2	Funzioni di utilità.....	4
2.2	Domande grafiche	6
2.3	Domanda unica.....	6
2.3.1	Piano Operativo.....	7
2.4	Sviluppo Rurale.....	7
2.4.1	Modalità di presentazione	8
2.4.2	Sintesi delle modalità di presentazione 2018.....	9
2.4.3	PSR - presentazione domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 – annualità 2018.....	9
2.4.4	Precompilazione.....	10
2.4.5	Piano Operativo.....	11
3	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi.....	12
3.1.1	Modalità operative domanda unica / regime piccoli agricoltori	13
3.1.2	Modalità operative domande PSR.....	15
4	Casi specifici relativi alla presentazione della Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori	15
4.1	Fascicolo aziendale	15
4.1.1	Scheda di validazione non rilasciabile	15
4.1.2	Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti.....	15
4.2	Atto amministrativo – Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori	16
4.3	Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)....	17
5	Istanza di riesame: data di decorrenza.....	18

1 Premessa

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l’Autorità competente fornisca al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all’art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul GIS, che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate.

Per la campagna del 2018 l’obbligo è del 100% dei beneficiari.

L’art. 2 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2838 del 17 maggio 2018 dà facoltà all’Italia di stabilire che per la campagna 2018 un numero di beneficiari richiedenti almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale presenti una richiesta di aiuti utilizzando strumenti geospaziali.

Al fine di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla regolamentazione unionale, l’Organismo Pagatore AGEA ha predisposto alcuni strumenti e procedure atte ad accelerare delle fasi di lavorazione.

2 Domanda grafica di aiuto precompilata

AGEA ha predisposto le procedure necessarie affinché, in attuazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e secondo quanto disposto dall’articolo 7 del DM 162/2015, sia resa disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull’Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta a partire da un Fascicolo aziendale alfanumerico.

2.1 Fascicolo aziendale

La procedura di precompilazione provvede in maniera automatica a:

1. Generare la **Consistenza Terreni Grafica** a partire dalle particelle in conduzione.
2. Predisporre un **Piano Colturale Grafico**, completo di tutte le informazioni di dettaglio georiferite, e dove possibile, il riporto di tutti i dati alfanumerici presenti nel FA (predisposizione appezzamenti grafici a partire dai dati alfanumerici).
3. **Stampare la scheda di validazione** a valle del consolidamento dei dati del Piano di Coltivazione.

Durante tutte le operazioni suddette, il Fascicolo Aziendale risulta momentaneamente “bloccato”, al fine di rendere impossibile un eventuale conflitto di lavorazione.

L’utente al quale sono assegnati gli interventi effettuati corrisponde:

- all’operatore che ha effettuato la richiesta puntuale, oppure

- al responsabile di sede del CAA mandatario nel caso di precompilazione massiva.

La scheda di validazione riporterà in calce la dicitura: “*scheda precompilata*”. Nella scheda è presente la dizione “Scheda di validazione elaborata dal SIAN sulla base delle superfici in conduzione dichiarate dall'azienda nell'ultimo aggiornamento”.

Tale scheda dovrà essere firmata dal responsabile di sede del singolo CAA.

2.1.1 Precompilazione massiva

La precompilazione massiva sarà effettuata a partire dal 1 giugno 2018, per tutte le aziende per le quali non è stata effettuata alcuna lavorazione grafica nella campagna 2018.

Qualora il responsabile del CAA non ritenesse di avvalersi di tale precompilata, potrà annullarla e procedere come ordinariamente previsto.

Parimenti, qualora il Responsabile del CAA sia cambiato rispetto a quello indicato nella precompilata, lo stesso dovrà annullare detta scheda e procedere come ordinariamente previsto.

A tale proposito sono state rese disponibili le funzioni seguenti:

1. Consultazione della modalità di generazione della scheda di validazione:
 - a. Precompilata
 - b. Richiesta dall'operatore
2. Funzione di cancellazione della scheda precompilata, nel caso in cui non siano stati presentati atti amministrativi basati sulla scheda stessa.

2.1.2 Funzioni di utilità

In aggiunta alle ordinarie funzioni disponibili per l'esecuzione delle attività di lavorazione, per agevolare le lavorazioni dei CAA e per raggiungere l'obiettivo prefissato, AGEA ha introdotto facilities e strumenti, di seguito riepilogati.

- A. Possibilità di richiedere in modalità asincrona l'esecuzione dei processi di consolidamento della consistenza aziendale e del piano di coltivazione, secondo l'iter procedurale previsto. La funzione è attivabile dall'operatore del CAA, per ciascun CUAA.
- B. Possibilità di richiedere in modalità asincrona il tipo di lavorazione desiderata, potendo scegliere tra una o più tra le seguenti funzionalità:
 - creazione isole
 - consolidamento consistenza

- consolidamento PGC
- intera lavorazione grafica

Una volta selezionati i CUAA, il processo può essere attuato tramite il pulsante “Inserisci richiesta asincrona”.

C. Possibilità di richiedere in modalità asincrona l’esecuzione dell’intero processo di precompilazione, fino alla predisposizione della scheda di validazione:

- a partire da un Fascicolo Alfanumerico specificato;
- massivamente, per gruppi di aziende categorizzate.

Tale funzionalità processa i Fascicoli aziendali per i quali non sono state effettuate lavorazioni grafiche.

Sono previste due diverse modalità, a seconda che le superfici aziendali siano condotte totalmente dall’agricoltore, oppure siano condotte parzialmente o condivise con altri conduttori. Per queste ultime casistiche è necessario un successivo intervento di editing grafico, che non può essere effettuato automaticamente senza l’intervento di un operatore.

D. E’ disponibile una funzione che, a fronte di una lista di CUAA selezionati dall’operatore, genera una richiesta di elaborazione asincrona da effettuare alla fine della giornata rendendo disponibili per il giorno successivo le isole aziendali generate automaticamente. Sono previsti lotti di lavorazione notturna fino a un massimo di 10.000 posizioni.

Al termine della procedura viene prodotto:

- un report delle elaborazioni terminate con successo, contenente la lista dei CUAA per i quali si può proseguire con il completamento delle lavorazioni necessarie;
- un report delle elaborazioni terminate in modo anomalo, contenente la lista dei CUAA per i quali si sono intercettati degli errori che non hanno consentito il completamento della generazione delle isole, e che sarà oggetto di esame per l’individuazione della causa e della risoluzione dell’errore.

Analoghe funzioni sono previste per il consolidamento della consistenza e per il consolidamento del piano di coltivazione.

2.2 Domande grafiche

La domanda grafica è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto; la domanda, in particolare, contiene le informazioni previste dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 839/2014.

La presentazione della domanda in modalità grafica presuppone l'individuazione grafica dell'azienda agricola. Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

2.3 Domanda unica

Categorie di priorità per le quali effettuare la precompilazione:

1. In funzione delle attività svolte nell'ambito del fascicolo aziendale:
 - a. Aziende per le quali è stata richiesta puntualmente la precompilazione completa del fascicolo aziendale
 - b. Aziende per le quali è stata effettuata massivamente la precompilazione completa del fascicolo aziendale
2. In funzione delle caratteristiche aziendali, in aggiunta ai criteri eventualmente già previsti per la precompilazione massiva del fascicolo aziendale:
 - a. Superfici a seminativo assenti o < 10 ha
 - b. Superfici a seminativo > 10 ha, dettagliate

Nella Domanda Unica sarà altresì richiesto automaticamente l'accesso alla riserva nazionale per coloro che risultano essere "giovani agricoltori" a partire dalle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e per coloro che conducono superfici in zone svantaggiate o di montagna. Per le fattispecie C e D sarà effettuata la precompilazione esclusivamente per superfici ammissibili almeno pari a 1 ha e per un valore complessivo stimato almeno pari a 100 euro.

Qualora le colture già dichiarate in modalità alfanumerica non siano state interamente riportate negli appezzamenti grafici (ad esempio, nel caso di dichiarazione di più colture su una stessa particella catastale), la presenza di superfici dettagliate nel piano di coltivazione alfanumerico superiore alle superfici dettagliate

in grafica verrà evidenziata sulla comunicazione predisposta a seguito dell'esecuzione dei controlli preliminari.

2.3.1 Piano Operativo

Al fine di suddividere le attività e bilanciare il carico di elaborazione delle precompilazioni, è previsto un piano operativo graduale di lavorazione.

Vengono prese in esame le aziende con particelle condotte totalmente e con il seguente ordine di casistiche:

1. Aziende in Regime dei Piccoli Agricoltori
2. Aziende in Regime di Base

Di seguito verranno esaminate le aziende residue, caratterizzate dalla presenza di particelle condotte parzialmente o con conduzione condivisa. Le superfici non condotte totalmente saranno riportate in grafica per l'intera superficie, mantenendo invariata la superficie dichiarata in modalità alfanumerica. Successivamente alla presentazione della domanda sarà necessario precisare la localizzazione delle superfici condotte, per evitare le conseguenze di un supero grafico sul pagamento degli aiuti.

A valle di ogni elaborazione viene prodotto un report indicante le aziende processate con le seguenti informazioni:

- OP (Agea o Arcea)
- Ente
- Ufficio
- CUAA
- Denominazione
- Esito dell'esecuzione

2.4 Sviluppo Rurale

L'art. 2 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2838 del 17 maggio 2018 dà facoltà all'Italia di stabilire che, per la campagna 2018, un numero di beneficiari richiedenti almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale presenti una richiesta di aiuti utilizzando strumenti geospaziali, con una progressione analoga a quella già applicata per il primo Pilastro: domande in modalità grafica corrispondenti al 25% della superficie determinata per le misure dello Sviluppo Rurale per la campagna 2018, il 75% per la 2019 ed il 100% per la campagna 2020.

L'approvazione di tale nuovo regolamento impone la necessità che l'attuale procedura di presentazione, che opera in modalità esclusivamente grafica, venga affiancata da applicativi che consentano la presentazione delle domande anche in modalità alfanumerica.

A tale proposito, per consentire la corretta applicazione dei controlli amministrativi sia rispetto alle domande in modalità grafica sia alfanumerica, è necessario garantire la disponibilità delle procedure istruttorie in entrambe le modalità.

La totalità delle domande riferite alla programmazione 2007-2013 verrà trattata esclusivamente in modalità alfanumerica.

Per le domande riferite alla Riforma 2014-2020 è di fondamentale importanza disciplinare la presentazione delle domande in modalità grafica in relazione alla necessità rispettare la percentuale del 25% della superficie di riferimento, prevista per la campagna 2018.

2.4.1 Modalità di presentazione

Una volta approvato il regolamento di deroga, le domande relative alla Riforma 2014-2020 possono essere presentate in modalità alfanumerica secondo le regole di seguito riportate:

1. Tutte le domande relative ad aziende che devono presentare misure afferenti alla programmazione 2007-2013 (cd "trascinamenti");
2. Tutte le domande relative ad aziende che non superano il controllo di coerenza grafico-alfanumerico delle superfici dichiarate nella consistenza aziendale del fascicolo (tolleranza per macrouso pari al 2% e al massimo 200 mq);
3. Tutte le domande relative ad aziende che devono presentare una domanda afferente ad operazioni la cui unità di misura è diversa da HA e UBA e sono vincolate al suolo (es. operazione 10.1.8);

Tutte le altre domande, non ricadenti nelle precedenti fattispecie, devono comunque essere presentate in modalità grafica. La scelta della modalità di presentazione delle domande verrà *guidata da facility di sistema*, ad eccezione delle nuove domande di cui al punto 3.

Nel caso in cui le parcelle agricole contengano macrousi promiscui e consociati, le superfici impiegate dalle colture specifiche saranno calcolate con un riproporzionamento effettuato sulla base della superficie grafica delimitata nel piano di coltivazione grafico.

2.4.2 Sintesi delle modalità di presentazione 2018

Nella tabella, la sintesi delle modalità di presentazione previste:

Tipologie di domanda	Modalità attuale		Modalità post proroga		Note
	Dichiarazione grafica	Dichiarazione alfanumerica	Dichiarazione grafica	Dichiarazione alfanumerica	
programmazione 2007-2013 (cd trascinamenti)		X		X	Applicazione Domande alfanumeriche
programmazione 2014-2020					
Misura 10	X		X	X	
Misura 11	X		X	X	
Misura 12	X		X	X	
Misura 13	X		X	X	
Misura 14	X		X	X	
Misura 15	X		X	X	

2.4.3 PSR - presentazione domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 – annualità 2018

Per le domande di conferma della nuova e vecchia programmazione, ad esclusione di:

- Domande misura 13
- Domande misura 12
- Domande ad UBA: misura 14 e tipologie della misura 10 ad UBA

verrà resa disponibile la presentazione della domanda art. 72 secondo le seguenti modalità:

1. L'azienda deve presentare una domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2017;
2. All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che la superficie nell'ultimo fascicolo validato non abbia una superficie agricola inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2017.

3. Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2017 (ad esempio sia necessario aderire ad un nuovo impegno per le misure pluriennali), non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
4. Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la superficie che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
5. Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2018 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.

Fasi:

- A) **Presentazione domanda art. 72** Reg. UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2018.
- B) **Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari** ai sensi dell'art. 15 del Reg. 809/2014 mediante comunicazione formale e relativi elenchi ai CAA successivamente al 1 giugno 2018.
- C) Le aziende, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, presentano domanda di modifica ai sensi dell'**art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014**. La domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2018.
- D) In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'**art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014** può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.

2.4.4 Precompilazione

La precompilazione nell'ambito dello Sviluppo Rurale riguarderà la sola Misura 13.

Categorie di priorità per le quali effettuare la precompilazione:

1. In funzione delle attività svolte nell'ambito del fascicolo aziendale:
 - a. Aziende per le quali è stata richiesta puntualmente la precompilazione completa del fascicolo aziendale
 - b. Aziende per le quali è stata effettuata massivamente la precompilazione completa del fascicolo aziendale
2. In funzione delle caratteristiche aziendali (presenza contemporanea):
 - a. Domanda grafica:
 - i. Assenza di superfici condotte parzialmente
 - ii. Superfici a seminativo assenti o con uso del suolo dettagliato

- iii. Assenza di usi civici
- b. Domanda alfanumerica:
 - i. Superfici a seminativo assenti o con uso del suolo dettagliato

Le domande prese in considerazione per la precompilazione rispettano i seguenti requisiti:

1. concordanza del fascicolo tra la componente alfanumerica e quella grafica, con l'applicazione di una tolleranza per macrouso pari al 2% e al massimo 100mq (200mq su tare e usi non agricoli);
2. assenza per l'azienda di altre domande da presentare in modalità alfanumerica (trascinamenti);
3. presenza nel fascicolo di superfici a seminativo dettagliate con le informazioni necessarie per il PSR.

In particolare, per le tipologie di intervento 13.1 e 13.2 della regione Sardegna, è possibile la creazione di parcelle grafiche sovrapposte in relazione agli interventi:

- 13.1 SIUB e 13.1 NOUB
- 13.2 SIUB e 13.2 NOUB

ed in presenza di suolo dettagliato con i seguenti elementi (prodotto, destinazione qualità e uso):

- 899 – PRATO PASCOLO
- 022 – DA FORAGGIO
- 051 – AVVICENDATO NON PERMANENTE
- 044 – MISTO

E' stata definita la seguente modalità di lavorazione standard:

- aziende **non zootecniche**: le parcelle grafiche riguardano esclusivamente l'intervento **NOUB**. La funzione di precaricamento provvede ad associare in automatico i suoli.
- aziende **zootecniche**: le parcelle grafiche riguardano esclusivamente l'intervento **SIUB**.

2.4.5 Piano Operativo

Al fine di suddividere le attività e bilanciare il carico di elaborazione delle precompilazioni, è previsto un piano operativo graduale di lavorazione.

2.4.5.1 Precompilazione grafica

La precompilazione grafica è effettuata per le aziende con particelle condotte totalmente e con superfici prive di seminativi o con seminativi dettagliati. Di seguito verranno prese in esame le aziende residue, caratterizzate dalla presenza di particelle condotte parzialmente o con conduzione condivisa. Le superfici non condotte totalmente saranno riportate in grafica per l'intera superficie, mantenendo invariata la superficie

dichiarata in modalità alfanumerica. Successivamente alla presentazione della domanda sarà necessario precisare la localizzazione delle superfici condotte, altrimenti si crea una condizione di supero grafico con penalizzazioni nel pagamento degli aiuti.

2.4.5.2 Riepiloghi

A valle di ogni elaborazione viene prodotto un report indicante le aziende processate con le seguenti informazioni:

- OP (Agea o Arcea)
- Ente
- Ufficio
- CUA
- Denominazione
- Esito dell'esecuzione

3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

Preso atto della procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, che prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e ponga sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014, si definisce la seguente procedura.

E' prevista la possibilità di applicare la procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 dove rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1)(a,) del R. n. 809/2014,
- b) 29(1)(b) del R. n. 809/2014,
- c) 29(1)(c) del R. n. 809/2019,
- d) 29(1)(d),(e),(f),(g) del R. n. 809/2014, altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

L'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda iniziale unica grafica è stabilito nell'allegato alla circolare di coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale si fa riferimento alla medesima circolare, *mutatis mutandis*.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificate nel SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2018.

L'articolo 2bis del reg. UE (UE) n. 809/2014, come modificato dal reg. UE 746 del 18 maggio 2018 stabilisce che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del reg. UE 890/2014.

Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di un'apposita domanda di modifica denominata "controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(2) bis del regolamento (UE) n. 809/2014", comunque non oltre la data del 20 luglio 2018.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all'articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

3.1.1 Modalità operative domanda unica / regime piccoli agricoltori

La comunicazione dell'esito dei controlli preliminari sarà effettuata dall'OP AGEA secondo le modalità di seguito riportate:

- Esecuzione dei controlli preliminari e produzione delle comunicazioni a partire dal 1 giugno 2018;
- consultazione e stampa delle comunicazioni;
- predisposizione di report analitici (sistema DSS) riportanti gli elenchi dei soggetti per i quali è stata predisposta una comunicazione e relativa data di produzione, costantemente aggiornati;
- consultazione degli indicatori rilevati nell'area del SIAN dedicata alla gestione del procedimento amministrativo.

CODICE ANOMALIA	VALORE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	REGIME PICCOLI AGRICOLTORI
COP	1	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO DOP	NO
COP	2	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO PENDENZA	NO
COP	3	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE AGRICOLTURA BIOLOGICA	NO
COP	4	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE MANTENUTA	NO
COP	5	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO DETTAGLIO SUPERFICIE DICHIARATA A SEMINATIVO	NO
COP	6	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE TOTALE	SI
COP	7	RPA-DOMANDA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE A QUELLA DA MANTENERE	SI
COP	8	SAU DICHIARATA NEL PIANO COLTURALE SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE IN DOMANDA	SI
COP	D	INFORMAZIONI INCOMPLETE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA	NO
GR1	1	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO	NO
GR2	1	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI	NO
GR3	1	DIVERSIFICAZIONE: DUE COLTURE PRINCIPALI SUPERIORI AL 95% DEI SEMINATIVI	NO
GR4	1	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO SUI SEMINATIVI RIMANENTI (ART.44 PAR.2)	NO
GR6	1	AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: SUPERFICI INFERIORI AL 5% DEI SEMINATIVI	NO
GR5	1	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI RIMANENTI (ART.44 PAR.2)	NO
GR9	1	PRESENZA SUPERFICI CON COLTURE NON DETTAGLIATE AI FINI DEL GREENING	NO
P62	6	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	SI
P62	8	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	NO

3.1.2 Modalità operative domande PSR

Controlli preliminari da applicare:

- a) Identificazione dell'azienda;
- b) Supero di conduzione;
- c) Parcelle di riferimento riscontrate in grafica;
- d) Congruenza dell'occupazione del suolo con quanto in grafica;
- e) Domanda con superfici/ intervento da dettagliare.

4 Casi specifici relativi alla presentazione della Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori

Le procedure di seguito illustrate si applicano a partire dai 15 giorni che precedono la scadenza della presentazione di un atto amministrativo.

Per la campagna corrente, l'applicazione decorre dal 1 giugno 2018.

4.1 Fascicolo aziendale

4.1.1 Scheda di validazione non rilasciabile

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida**, dovuta a problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell'aggiornamento delle informazioni o dei criteri di controllo, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione:

«il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà il proprio fascicolo non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»

4.1.2 Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati** a causa di problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell'aggiornamento delle informazioni o dei

criteri di controllo, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata dalla medesima dichiarazione sopra riportata.

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio
- d) individuazione PLT
- e) aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare

4.2 Atto amministrativo – Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori

Qualora la scheda di validazione rilasciata sia incompleta o inesatta, come evidenziato dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, o la richiesta di aiuti effettuata in domanda sia inesatta esclusivamente a seguito del manifestarsi di problemi dovuta a problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell'aggiornamento delle informazioni o dei criteri di controllo, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso.

Tale procedura dovrà essere applicata anche dai destinatari della comunicazione dell'esito dei controlli preliminari di cui al precedente paragrafo 3, se del caso.

Il quadro K della domanda riporterà una nuova dichiarazione:

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

[...omississ...]

«che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà la propria richiesta non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio

- d) individuazione PLT
- e) aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare
- f) *dichiarazioni non recuperate dal PdC: criteri di mantenimento*
- g) *dichiarazioni non recuperate dal PdC: dop olivo*
- h) *dichiarazioni non recuperate dal PdC: biologico*
- i) *dettaglio uso seminativo non recuperato dal PdC*
- j) *informazione relativa alla Pendenza per l'Olivo non recuperata dal PdC*

Una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione non dipendenti dal soggetto dichiarante, questi potrà provvedere alla corretta imputazione degli aiuti per le superfici interessate, presenti nel SIAN alla data di rilascio della scheda di validazione di riferimento.

4.3 Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)*. Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)* sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le *domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* devono essere presentate entro il 30 settembre 2018; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

Le dichiarazioni contenute nelle domande valide al 30 settembre 2018 saranno oggetto di istruttoria e saranno alla base delle erogazioni effettuate, eventualmente previa applicazione di riduzioni e sanzioni.

Si sottolinea che le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 possono essere presentate esclusivamente dagli agricoltori che si sono avvalsi delle procedure previste nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2.

5 Istanza di riesame: data di decorrenza

Qualora il titolare del fascicolo aziendale riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo deve richiedere la revisione della classificazione presentando un'istanza di riesame della definizione dei dati di occupazione del suolo.

Le superfici oggetto di istanza di riesame sono ritenute ammissibili alle richieste di aiuto fondate su di esse successivamente alla definizione dell'esito istruttoria dell'istanza stessa.

L'uso del suolo, se riconosciuto da parte dell'Amministrazione a seguito dell'accoglimento dell'istanza, avrà una validità amministrativa decorrente a partire dalla data indicata nella documentazione a supporto. Qualora non sia necessaria la presentazione di documentazione a supporto della richiesta di riesame, la data di decorrenza della lavorazione coincide con la data di presentazione dell'istanza di riesame (e non con la data di determinazione dell'esito).

Le superfici oggetto di istanze di riesame e di lavorazione del back office presentate entro il termine massimo di presentazione di una domanda Unica o per le Misure a Superficie del PSR, devono essere considerate come ammissibili per la valutazione della domanda stessa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Dott. Francesco Martinelli